

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1633

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PISANU, VEGAS, COMINCIOLI,
CARRARA, PASTORE, AMATO, GHIGO, VENTUCCI, COSTA,
BETTAMIO, TADDEI, VICECONTE, BONFRISCO, NESSA,
FIRRARELLO, ASCIUTTI, IZZO, ALBERTI CASELLATI,
STANCA, MALAN e MORRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2007

Disposizioni in materia di libertà economica della famiglia

ONOREVOLI SENATORI. - Il benessere economico e la stabilità finanziaria della famiglia sono beni che devono essere assicurati con l'apporto di tutti e con il fondamentale contributo dello Stato. Attraverso la filiazione la famiglia rappresenta, infatti, una delle principali ricchezze economiche del nostro Paese e la risorsa decisiva per garantire il futuro della nostra comunità. Costituisce pertanto un serio problema sociale ed economico la crescente denatalità che si collega alle difficoltà incontrate da numerosi giovani nel costruire una famiglia, generare figli e sostenerne il peso economico.

La denatalità ha ormai assunto dimensioni allarmanti e sta producendo effetti sempre più negativi sulla vitalità complessiva del nostro sistema economico e sociale. Attraverso i meccanismi del decremento demografico si creano le premesse del progressivo decadimento economico dell'Italia e del depauperamento della sua base culturale e morale. Decadimento economico giacché le famiglie producono, attraverso il dinamismo demografico, investimenti in beni ed in istruzione, determinando un tale miglioramento delle conoscenze, dei modi e degli oggetti della produzione da incrementare la ricchezza del Paese attraverso il prodotto interno lordo (PIL). Depauperamento della base culturale in quanto attraverso i giovani, che agiscono come «incubatori», nascono costantemente opportunità nuove per migliorare il sistema dei consumi e l'insieme delle conoscenze. Ai giovani va sicuramente attribuito un ruolo sia economico sia culturale di «leva» nei confronti del reddito nazionale e del Pil. Un ruolo dinamico, diverso e complementare rispetto alle persone in età lavorativa e agli anziani, cui spetta il progressivo consolidamento di ciò che hanno guadagnato e ap-

preso nel corso della propria vita attiva e lavorativa.

Un Paese, se vuole avere speranza per il futuro, non può pertanto limitarsi a dare fiducia ai giovani, ma deve fare di tutto perché ci siano tanti giovani. E, d'altronde, come sfuggire al «principio di Anchise»? Quando Enea fuggì da Troia, portava con sé sulle spalle il vecchio padre Anchise. Il quale poté salvarsi e sopravvivere solo perché il robusto figlio era in grado di sostenerne il peso. Senza una gioventù robusta e creativa, non c'è speranza di sopravvivenza per un Paese che rischia di essere composto prevalentemente di anziani. Chi si ritira per godere del meritato riposo e dei frutti del proprio lavoro, potrà nutrirsi di questi frutti solo se c'è qualcuno in grado di raccogliarli e di portarglieli.

Per questo non ci possiamo rassegnare ad una proiezione demografica che vede la popolazione italiana diminuire di circa un terzo nell'arco dei prossimi quaranta anni e sbilanciarsi verso la fascia di età degli ultrasessantenni. È giunto il momento di redigere un «bilancio generazionale» del Paese, che consenta di valutare gli effetti dell'andamento demografico sull'evoluzione dell'economia e la formazione del reddito nazionale.

È chiaro infatti che, se un domani l'Italia sarà composta più da pensionati che da lavoratori, il reddito sarà inesorabilmente destinato a calare. A dispetto di ogni intervento che possa essere adottato per farlo crescere.

E' indispensabile invertire questa tendenza.

Come risolvere un problema così arduo, che riguarda principalmente i comportamenti e le preferenze individuali? Ovviamente, lo Stato non può obbligare i cittadini a sposarsi e ad avere figli, ma può creare un terreno fa-

vorevole perché le scelte dei figli siano coerenti con l'obiettivo generale di invertire l'attuale *trend* demografico.

Creare queste condizioni significa, in primo luogo, sconfiggere l'attuale melanconica cultura del declino e consentire agli italiani di guardare con maggiore ottimismo verso il futuro. Sarebbe ridicolo affrontare questa sfida culturale semplicemente con l'enunciazione di buoni propositi. Per vincerla concretamente è necessario far coincidere le politiche pubbliche con l'interesse di ciascun individuo a costruirsi un futuro migliore.

Lo Stato non può dare la felicità, perché la felicità non è dello Stato ma delle singole persone, deve però fare tutto il possibile per rimuovere l'ansia che molti hanno nel guardare al futuro. E certamente lo può fare sia offrendo condizioni di vita favorevoli ai suoi abitanti - dalla sicurezza pubblica ai servizi sociali - sia consentendo a ciascuno di disporre della maggiore quota possibile delle risorse economiche prodotte col proprio onesto lavoro. Il lavoro va quindi incoraggiato, senza mai perdere di vista l'articolo 53 della nostra Costituzione e quel prezioso principio della capacità contributiva, troppe volte interpretato alla rovescia, secondo il quale lo Stato non può richiedere un livello di tasse superiore a quanto ciascun contribuente può pagare.

Infatti, l'imposizione fiscale serve a sostenere le funzioni pubbliche, ma non può - per questo motivo - sacrificare le legittime aspirazioni dei cittadini e, soprattutto, non può compromettere il loro tenore di vita o, peggio, indurli ad adottare comportamenti diversi da quelli che essi liberamente assumerebbero. Questo principio è stato felicemente adottato in Germania nel 1990, allorché la corte di Karlsruhe ha stabilito che, in base al «*familienexistenzminimum*», lo Stato non può intaccare il reddito familiare che si ritiene necessario non solo per la sopravvivenza, ma anche per la piena esplicazione della personalità di ciascun membro della famiglia.

Se molti italiani oggi non si sposano e non hanno figli, ciò dipende anche dal fatto che queste scelte rappresentano un costo rilevante che non viene riconosciuto dalla fiscalità.

È possibile che un'impresa possa, giustamente, dedurre dal reddito i costi per gli stipendi corrisposti ai dipendenti e una famiglia non possa dedurre dal proprio reddito il costo per il mantenimento dei figli?

Se lo Stato offre incentivi per l'avvio di nuove imprese, perché non dovrebbe darne per la creazione di nuove famiglie e la nascita di nuovi cittadini, che saranno il motore dell'economia del futuro? E' ora di passare da una considerazione negativa del fisco quale strumento per sottrarre risorse ai contribuenti, ad una considerazione positiva, quale strumento per orientare le scelte virtuose e per riconoscere - come direbbero i latini *unicuique suum tribuere* - le posizioni differenziate di ciascuno in ragione del miglioramento della vita collettiva che esse possono assicurare.

Riconoscere i maggiori costi del matrimonio e della filiazione significa semplicemente porre tutti i cittadini, sposati e no, con figli e senza, nelle medesime condizioni di partenza: rappresenta cioè la concreta attuazione del principio di eguaglianza sostanziale voluto dall'articolo 3 della nostra Carta costituzionale.

È giusto dunque che il sistema fiscale riconosca il costo dei figli, affinché il desiderio di far crescere nuove generazioni non sia economicamente penalizzante, e consideri anche gli oneri derivanti dai doveri che i coniugi si assumono quando celebrano matrimonio (assistenza, assegni alimentari).

In tale quadro sono possibili diverse scelte, tra loro alternative. Attualmente, il sistema italiano prevede una combinazione di detrazioni dalle imposte e di assegni familiari, ma questo dispositivo, pur offrendo un aiuto apprezzabile, non è riuscito ad arrestare il declino demografico a causa della sua limitatezza economica.

È stata proposta l'adozione del cosiddetto «quoziente familiare»: si tratta di un'ipotesi tanto affascinante quanto complessa e, comunque, di assai difficile applicabilità specialmente nel contesto della legislazione fiscale italiana. Sarebbe invece opportuno adottare un nuovo sistema semplice e chiaro come quello che si propone con il seguente disegno di legge.

Esso consiste nella definizione di una percentuale del reddito di uno o di entrambi i coniugi, nel caso dispongano di reddito tutti e due, da dedurre dall'imponibile. La percentuale aumenterebbe nel caso di figli a carico.

Il sistema proposto ha alcuni pregi. In primo luogo offre un consistente alleggerimento fiscale a tutti e poi è chiaro e comprensibile da chiunque: ciascuno può con grande facilità fare i calcoli e vedere quanto ci guadagnerebbe. L'onere finanziario è piuttosto rilevante, ma è giustificato dalla priorità assoluta che i problemi della famiglia assumono nel comune sentire dei cittadini; ed è non di meno giustificato dalla considerazione che oggi l'Italia dedica alla famiglia solo il 3,8 per cento della spesa sociale, cioè meno della metà della media europea. La copertura è basata su una riduzione non banale della spesa corrente dello Stato e delle pubbliche amministrazioni. L'entità stessa del beneficio dovrebbe essere tale da garantire l'efficacia dello strumento: non si tratta di una variazione marginale del livello delle spese detraibili, ma di una vera e propria rivoluzione, che dovrebbe avere l'effetto di uno *shock* positivo e provocare un mutamento delle aspettative e quindi dei comportamenti dei contribuenti. Esso inoltre riequilibra il rapporto tra Stato e cittadino, ristabilendo il primato della persona e della famiglia. Esso è poi pienamente conforme alla Costituzione perché, applicandosi ad ogni livello di reddito, consente di tener conto delle spese effettive che gravano su ogni famiglia, pur salvaguardando il principio generale della progressività, assicurato dall'attuale si-

stema di aliquote crescenti dell'Imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).

Esso, infine, realizza il principio di non discriminazione, garantendo a tutti i cittadini la libertà di scelta della propria vita in condizioni di neutralità fiscale.

Potrebbero verificarsi fattispecie nelle quali il nuovo sistema sarebbe meno vantaggioso, per alcune fasce di reddito, rispetto a quello attuale. Per questo motivo, è stata prevista una apposita clausola di salvaguardia.

Nel caso di incapienza, inoltre, è prevista una sorta di imposta negativa basata sul carico fiscale familiare. Si tratta di una fattispecie assolutamente innovativa, ma che consente, evitando frodi, di sostenere direttamente le spese destinate alla vita quotidiana.

Ovviamente, il disegno di legge non si limita all'aspetto del «fisco per la libertà della famiglia» ma, ben sapendo che è impossibile coprire ogni aspetto della vita familiare, indica alcuni altri interventi specifici, riguardanti principalmente le spese per i familiari conviventi, soprattutto i nonni, le spese mediche, quelle per la frequentazione degli asili e per l'affitto della casa. Infine con una norma innovativa, viene proposta la costituzione di un fondo di rotazione per aiutare le giovani coppie ad acquistare la casa di abitazione.

Il contenuto del testo è descritto più dettagliatamente qui di seguito.

L'articolo 1 reca modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ivi provvedendosi alla sostituzione dell'articolo 12 (deduzione per il sostegno del nucleo familiare) stabilendo, al comma 1, che dal reddito complessivo sia dedotto il 10 per cento dell'ammontare totale, qualora uno solo dei coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, svolga attività lavorativa, sia di lavoro dipendente sia autonomo o attività di impresa, ovvero in qualsiasi caso in cui l'altro coniuge non possieda un reddito complessivo lordo superiore a 3.000 euro. Il

comma 2 del novellato articolo 12 prevede invece che l'imponibile lordo dell'imposta sia ridotto del 4 per cento per ciascuno dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nel caso in cui entrambi svolgano attività lavorativa a qualsiasi titolo. I benefici in questione vengono tuttavia graduati in funzione del reddito, prevedendosi un incremento nel caso di redditi inferiori ai 25.000 euro, una riduzione per i redditi superiori ai 50.000 euro, mentre sono esclusi se il reddito supera i 100.000 euro. Il comma 3, sempre dell'articolo 12 del TUIR, stabilisce che sull'imponibile lordo sia operata una riduzione del 10 per cento (anch'essa graduata in funzione del reddito) per ciascun figlio (del 15 per cento nel caso siano disabili), compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, fino ad importo complessivo massimo, comprensivo delle deduzioni di cui ai commi 1 e 2, non superiore al 50 per cento del reddito imponibile. La deduzione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove uno dei genitori non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero all'altro genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore un importo pari al 50 per cento della deduzione stessa. Il comma 5 stabilisce che dal reddito complessivo sia dedotta l'ulteriore cifra di 2.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per gli anziani ultrasettantenni l'importo è elevato a 3.000 euro. Il comma 6 sta-

bilisce che le deduzioni per il sostegno del nucleo familiare siano rapportate a mese e competano dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Il comma 7 prevede che per la dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta decorrenti da quello di applicazione della nuova modalità di tassazione del reddito dei coniugi risultante dai precedenti commi da 1 a 6, i contribuenti potranno utilizzare le norme in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente se queste determinano un'imposta minore rispetto a quella derivante dall'applicazione del nuovo sistema di tassazione: si tratta dell'applicazione di una clausola di salvaguardia.

Si inserisce una modifica in cui è previsto che la soglia massima di detraibilità per tali spese non valga qualora esse siano sostenute a favore dei figli di minore età, spettando, invece, la detrazione d'imposta nella misura massima del 23 per cento del loro importo; nel contempo, al medesimo articolo 15, comma 1, con l'inserimento della lettera *e-bis*), si stabilisce che la detraibilità dal reddito imponibile spetti anche per le spese per l'acquisto di libri di testo scolastici e di materiale tecnico scolastico sostenute per i figli minorenni in misura non superiore a 500 euro per ciascun figlio. L'inserimento, all'articolo 15, comma 1, della lettera *e-ter*) prevede che siano detraibili dal reddito imponibile le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 1.500 euro. La disposizione è giustificata anche dalla circostanza che spesso le famiglie non riescono a trovare accoglienza negli asili pubblici. Inoltre, con la modifica all'articolo 10 (*Oneri deducibili*) del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'aggiunta al comma 1 della lettera *l-quinquies*) prevede che, per i canoni di locazione corrisposti dai conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale del nu-

cleo familiare, sia riconosciuta una deduzione nella seguente misura:

1) del 20 per cento del canone di locazione annuo, fino a un massimo di 2.000 euro annui, se il reddito complessivo del conduttore non supera 20.000 euro;

2) del 10 per cento del canone di locazione annuo, fino a un massimo di 2.000 euro annui, se il reddito complessivo del conduttore è superiore a 20.000 euro e non superiore a 30.000 euro.

È infine stabilito che in nessun caso la deduzione spetti per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati.

L'articolo 2 reca invece misure per l'agevolazione per il sostentamento dei nuclei familiari composti da soggetti fiscalmente incapienti, ivi stabilendosi, al comma 1, che ai soggetti, componenti di nuclei familiari composti almeno dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati e che in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi presentino un importo di imposta netta inferiore a 100 euro ovvero siano esentati dalla presentazione della dichiarazione sia concesso un contributo speciale annuale per il sostentamento della famiglia. Al comma 2, si stabilisce che il citato contributo straordinario non possa superare l'importo di 2.000 euro annui per ciascun componente della famiglia e sia commisurato all'importo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta per l'acquisto di beni destinati al sostentamento del nucleo familiare come dimostrata dalla documentazione fiscale relativa all'acquisto dei beni. Al comma 3, si prevede che l'agevolazione per il sostentamento del nucleo familiare non sia cumulabile con il regime fiscale di cui all'articolo 1 della legge. Al comma 4, è previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze definisca con apposito decreto le modalità attuative dell'agevolazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 2.

L'articolo 3 reca norme agevolative in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), ivi provvedendosi, all'esenzione ai fini ICI dell'unica abitazione principale del nucleo familiare.

L'articolo 4 prevede norme concernenti l'istituzione del fondo capitale per lo sviluppo del patrimonio abitativo delle famiglie e la cessazione della partecipazione statale alla società Sviluppo Italia Spa, ivi stabilendosi, al comma 1, l'attivazione del fondo rotativo capitale per lo sviluppo del patrimonio abitativo delle famiglie. A detto fondo è attribuita la finalità di concedere contributi straordinari per la costruzione e l'acquisto di unità immobiliari a favore dei nuclei familiari. È previsto che, una volta concesso, il contributo sia restituito con modalità rateali, senza interessi, a decorrere dal quinto anno dall'avvenuta erogazione del contributo (cinque anni di grazia). Il comma 2 prevede che i contributi straordinari di cui al comma 1 siano concessi nel limite massimo del 30 per cento del costo di costruzione di un edificio residenziale, come definito dalle regioni a norma dell'articolo 4, primo comma, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito regolamento, definisca le modalità di erogazione del contributo. Il comma 3 prevede che al primo finanziamento del fondo indicato al comma 1 si provveda mediante il trasferimento di tutte le risorse a qualunque titolo erogate alla società Sviluppo Italia a valere sul bilancio dello Stato. Per gli anni successivi, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

L'articolo 5 reca le norme di copertura finanziaria e di coordinamento finanziario stabilendo che, ai maggiori oneri e alle minori entrate di cui agli articoli 1, 2 e 3, si provveda mediante gli effetti finanziari previsti nel medesimo articolo 5.

Pur non disponendosi di tutti gli elementi di dettaglio per quantificare con assoluta correttezza gli oneri (evidentemente dipendenti

dalla distribuzione dei redditi dei beneficiari) e le coperture, si ritiene che essi siano complessivamente compensativi. Le minori entrate di cui all'articolo 1 si possono infatti quantificare, tenuto conto della complessiva riconsiderazione dell'intera struttura delle deduzioni per i familiari a carico, in circa 8 miliardi di euro. Le minori entrate di cui all'articolo 2 si possono quantificare in circa 2 miliardi di euro, mentre quelle di cui all'articolo 3 sono pari all'incirca a 2,3 miliardi di euro. Il complesso delle coperture apprestate, tenuto conto in particolare della riduzione proporzionale di tutti gli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, appaiono congrue. A tal fine, si prevede infatti, ai commi da 1 a 4, la revisione del regime fiscale agevolativo delle cooperative e dei centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF), stabilendosi che la quota degli utili soggetti a tassazione ordinaria previsti dall'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia portata dal 20 al 40 per cento per le cooperative di pesca (lettera *a*) e dal 30 al 60 per cento per le altre cooperative (lettera *b*). Si prevede che le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 si applichino a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine, è previsto che si provveda entro il 15 dicembre 2007 all'integrazione degli acconti eventualmente già versati. Il comma 4 prevede che i compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, siano ridotti del 40 per cento. Il comma 5 stabilisce che siano abilitati a costituire un centro di assistenza fiscale tutti i soggetti, pubblici e privati. L'articolo prevede altresì norme sulle funzioni fondamentali degli enti locali e sulla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, ivi stabilendosi, al comma 7, che d'ora in poi sia fatto divieto agli enti locali di gestire le sedi di rappresentanza all'estero. Viene fatto divieto di istituire consulte e comitati in paesi esteri da parte di comuni e province. Viene fatto divieto agli enti territoriali di partecipare al finanziamento di iniziative dei privati ai fini di finanziamento dell'apertura di sedi all'estero. Il comma 9 reca norme di principio sul coordinamento della finanza pubblica stabilendo che è fatto divieto alle regioni di avere sedi di rappresentanza all'estero la cui costituzione sia avvenuta attraverso l'impiego di trasferimenti erariali. Al comma 10, è proibita la costituzione all'estero di comitati e consulte da parte delle regioni con oneri a carico dell'erario.

Al comma 11, infine, si prevedono norme in materia di riduzione della spesa pubblica corrente, stabilendo che siano ridotti del 5 per cento del loro ammontare tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norme in materia di IRPEF)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - *(Deduzione per il sostegno del nucleo familiare)*. - 1. Dal reddito del nucleo familiare si deduce il 10 per cento del suo ammontare totale laddove uno solo dei coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, svolga attività lavorativa, sia di lavoro dipendente sia autonomo o attività di impresa, ovvero in qualsiasi caso in cui l'altro coniuge non possieda un reddito complessivo lordo superiore a 3.000 euro. La deduzione è aumentata al 12 per cento se il reddito non supera l'importo di 25.000 euro ed è ridotta al 7 per cento nel caso in cui il reddito superi l'importo di 50.000 euro. La deduzione non spetta se il reddito supera i 100.000 euro.

2. Dal reddito del nucleo familiare si deduce il 4 per cento per ciascuno dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nel caso in cui entrambi svolgano attività lavorativa a qualsiasi titolo. La deduzione è aumentata al 5 per cento se il reddito complessivo non supera l'importo di 25.000 euro ed è ridotta al 3 per cento nel caso in cui il reddito superi l'importo di 50.000 euro. La deduzione non spetta se il reddito supera i 100.000 euro.

3. Dal reddito del nucleo familiare si deduce il 10 per cento per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i

figli adottivi e gli affidati o affiliati. L'importo è aumentato al 15 per cento nel caso di figli portatori di *handicap* ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. La deduzione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove uno dei genitori non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero all'altro genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore un importo pari al 50 per cento della deduzione stessa. La deduzione è aumentata al 12 per cento se il reddito non supera l'importo di 25.000 euro ed è ridotta al 5 per cento nel caso in cui il reddito supera l'importo di 50.000 euro. La deduzione non spetta se il reddito supera i 100.000 euro.

4. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano fino ad un importo complessivo massimo non superiore al 50 per cento del reddito imponibile.

5. Dal reddito del nucleo familiare si deduce l'ulteriore cifra di 2.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per gli anziani ultrasessantenni l'importo è elevato a 3.000 euro.

6. Le deduzioni per il sostegno del nucleo familiare sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

7. Per la dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta decorrenti da quello di applicazione della nuova modalità di tas-

sazione del reddito dei coniugi risultante dai commi da 1 a 6, si applicano le norme in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge se queste determinano un'imposta minore rispetto a quella derivante dall'applicazione del nuovo sistema di tassazione»;

b) all'articolo 15, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), dopo le parole: «le spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro.» è inserito il seguente periodo: «Quando tali spese sono sostenute a favore dei figli di minore età non opera il limite dei 129,11 euro e la detrazione spetta nella misura del 23 per cento»;

2) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:

«e-bis) le spese per l'acquisto di libri di testo scolastici e di materiale tecnico scolastico sostenute per i figli minorenni, in misura non superiore a 500 euro per ciascun figlio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuate le tipologie di spese per le quali spetta la detraibilità;

e-ter) le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro»;

c) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-quater) è aggiunta, in fine, la seguente:

«l-quinquies) i canoni di locazione corrisposti dai conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale del nucleo familiare, nella seguente misura: 1) del 20 per cento del canone di locazione annuo, fino a un massimo di 2.000 euro annui, se il reddito complessivo del conduttore non supera 20.000 euro; 2) del 10 per cento del canone di locazione annuo, fino a un massimo di 2.000 euro annui, se il reddito complessivo del conduttore è superiore a 20.000 euro e non superiore a 30.000 euro. In nessun

caso la deduzione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati».

Art. 2.

(Misure per il sostentamento dei nuclei familiari composti da soggetti fiscalmente incapienti)

1. Ai soggetti componenti di nuclei familiari composti almeno dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati e che, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, presentino un importo di imposta netta inferiore a 100 euro, ovvero siano esentati dalla presentazione della dichiarazione, è concesso un contributo speciale annuale per il sostentamento della famiglia.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare l'importo di 2.000 euro annui per ciascun componente della famiglia ed è commisurato all'importo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta per l'acquisto di beni destinati al sostentamento del nucleo familiare, come dimostrata dalla documentazione fiscale relativa all'acquisto dei beni.

3. Il contributo di cui al comma 1 non è cumulabile con il regime fiscale di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con apposito decreto le modalità attuative del contributo di cui al comma 1.

Art. 3.

(Norme in materia di ICI)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 7, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) gli immobili che costituiscono l'unica abitazione principale di un nucleo familiare, comunque composto. Lo Stato rim-

borsa i comuni per le minori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione».

Art. 4.

(Istituzione del fondo rotativo capitale per lo sviluppo del patrimonio abitativo delle famiglie e cessazione della partecipazione statale alla società Sviluppo Italia Spa)

1. È istituito il fondo rotativo capitale per lo sviluppo del patrimonio abitativo delle famiglie, di seguito denominato «fondo». Il fondo concede contributi straordinari per la costruzione e l'acquisto di unità immobiliari a favore dei nuclei familiari. Il contributo viene restituito, con modalità rateali e senza oneri di interessi, a decorrere dal quinto anno dall'avvenuta erogazione del contributo.

2. I contributi straordinari di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 30 per cento del costo di costruzione di un edificio residenziale non eccedenti i 110 metri quadri, come definito dalle regioni a norma dell'articolo 4, primo comma, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito regolamento, definisce le modalità di erogazione del contributo.

3. Al primo finanziamento del fondo si provvede mediante il trasferimento di tutte le risorse a qualunque titolo erogate alla società Sviluppo Italia Spa a valere sul bilancio dello Stato. Per gli anni successivi, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione del contributo e per la restituzione anticipata del contributo in caso di scioglimento del matrimonio.

Art. 5.

*(Copertura finanziaria e norme
di coordinamento con la finanza
degli enti territoriali)*

1. Ai maggiori oneri e alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge si provvede ai sensi delle misure disposte nel presente articolo.

2. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,», sono inserite le seguenti: «e per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali»;

b) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».

3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007 anche con riguardo all'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. A tal fine si provvede, entro il 15 dicembre 2007, all'integrazione degli acconti eventualmente già versati.

4. I compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono ridotti del 40 per cento.

5. Sono abilitati a costituire un centro di assistenza fiscale tutti i soggetti, pubblici e privati.

6. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 gli enti locali riducono dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di spesa corrente di cui all'articolo 165 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con esclusione dei soli stanziamenti di spesa obbligatoria e degli interventi per la spesa sociale a titolo di contribuzione agli oneri derivanti dal sistema fiscale introdotto dalla

presente legge a sostegno della libertà economica della famiglia.

7. Agli enti locali è fatto divieto di:

a) gestire sedi di rappresentanza all'estero;

b) istituire consulte e comitati in Paesi stranieri;

c) partecipare al finanziamento di iniziative dei privati per l'apertura di sedi all'estero.

8. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico partecipate dagli enti locali non possono essere composti da più di tre consiglieri.

9. È fatto divieto alle regioni di avere sedi di rappresentanza all'estero la cui costituzione sia avvenuta attraverso l'impiego di trasferimenti erariali.

10. È proibita la costituzione all'estero di comitati e consulte da parte delle regioni con oneri a carico dell'erario.

11. Sono ridotti del 5 per cento del loro ammontare tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato, con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Le norme della presente legge costituiscono attuazione dei principi di tutela dell'unità economica e di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

13. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, in quanto compatibili con i rispettivi statuti.

